



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 3717

Torino, 03/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1654, EX SCALO MERCI VANCHIGLIA, TORINO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA.

Vista la determinazione dirigenziale n. 334 del 17/12/2018 del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino con la quale è stato approvato, tra l'altro, il documento '*Immobiliare Regio Parco S.r.l. Sito codice anagrafe 1654 – Torino. Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensivo di Analisi del Rischio di Scenario 2*' (relazione Planeta R18-01-07 datata giugno 2018, ns. prot. 6041 dell'11/07/2018) quale progetto operativo di bonifica per il sito in oggetto, ed è stata autorizzata l'esecuzione degli interventi previsti, così come integrati dalle prescrizioni degli Enti.

Vista la determinazione dirigenziale n. 115 del 8/05/2019 del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Torino dalla Società Immobiliare Regio Parco S.r.l. mediante presentazione della fideiussione bancaria n. 460011697054 del 18/03/2019 con la quale la banca UniCredit SpA si è costituita garante fino alla concorrenza di euro 2.446.481,83 per la corretta realizzazione del progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente del sito in oggetto, approvato con determinazione dirigenziale n. 334 del 17/12/2018.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3094 del 16/09/2020 del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino con la quale è stato approvato, tra l'altro, il piano di monitoraggio delle acque di falda di cui al documento denominato '*Intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito. Piano di monitoraggio delle acque di falda in ottemperanza a quanto prescritto dalla DD n. 334 del 17/12/18 di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica*' (relazione Planeta rif. R19-06-39 datata giugno 2019, ns. prot. 6370 del 16/07/2019).

Vista la determinazione dirigenziale n. 4191 del 13/11/2020 dell'Area Qualità del Territorio del Comune di Torino con la quale è stato approvato, tra l'altro, il documento denominato '*Immobiliare Regio Parco S.r.l. Sito codice anagrafe 1654 – Torino. Variante al Progetto Operativo di Bonifica*





ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. comprensiva di aggiornamento dell'Analisi di Rischio di Scenario 2' (relazione Planeta rif. R20-03-65 datata Aprile 2020) trasmesso da Immobiliare Regio Parco S.r.l. con nota del 3/06/2020, ns. prot. 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250 del 5/06/2020), quale variante del progetto operativo di bonifica per il sito in oggetto, comprensivo del piano di monitoraggio delle acque di falda (capitolo 8) ed è stata autorizzata l'esecuzione degli interventi previsti – così come integrati dalle prescrizioni degli Enti – subordinatamente all'accettazione di apposita appendice integrativa delle garanzie finanziarie di cui alla determinazione n. 115 del 5/08/2019.

Vista la determinazione dirigenziale n. 45 del 11/01/2021 dell'Area Qualità del Territorio del Comune di Torino con la quale è stata, tra l'altro, accettata la nota integrativa delle garanzie finanziarie n. 460011697054 – estese alla corretta esecuzione degli interventi di cui alla determinazione n. 4191 del 13/11/2020.

Vista la determinazione dirigenziale n. 171 del 19/01/2023 della Divisione Qualità Ambiente del Comune di Torino con la quale è stato approvato il documento denominato '*Immobiliare Regio Parco S.r.l. Sito codice anagrafe 1654 – Torino. Intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito – Variante al Progetto di bonifica approvato dalla città di Torino con Determinazione Dirigenziale n. 334 del 17/12/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 4191 del 13/11/2020 in riscontro alle comunicazioni della Città di Torino Protocollo n. 00007528/2022 del 23/08/2022 e al Verbale di Prescrizione tecnica asseverata ARPA N° VP 22/65/BON del 05/10/2022*' (Relazione Planeta rif. R-22-10-93 datata Ottobre 2022) redatto e trasmesso da Planeta Studio Associato per conto di Immobiliare Regio Parco S.r.l. in data 29/10/2022 (nota prot. L-22-10-94 del 28/10/2022, ns. prot. 9775 del 02/11/2022) così come integrato dalle note prot. L22-11-56 del 16/11/2022 (ns. prot. 10336 del 17/11/2022) e prot. L23-01-08 del 4/01/2023 (ns. prot. 81 del 5/01/2023), quale variante del progetto operativo di bonifica per il sito in oggetto, ed è stata autorizzata l'esecuzione degli interventi previsti.

Vista la nota prot. L23-02-32 del 09/02/2023 (ns. prot. 1566 del 14/02/2023) avente oggetto '*Area ex scalo ferroviario Vanchiglia – lotto 1 del PPR Regaldi – codice anagrafe 1654 – interventi di bonifica approvati dalla città di Torino con determinazione dirigenziale n. 334 del 17/12/18 e con determinazione dirigenziale n. 4191 del 13/11/2020 – comunicazione ripresa attività di cantiere*' con la quale lo Studio Associato Planeta ha comunicato, tra l'altro, la sopravvenuta non campionabilità di alcuni piezometri della rete di monitoraggio delle acque di falda (PZ3, PZ4bis, PZ14) ed ha proposto un adeguamento della rete piezometrica esistente tramite la realizzazione di due nuovi piezometri.

Considerato che tale proposta di adeguamento della rete piezometrica esistente si configura come ulteriore variante al progetto di bonifica approvato dalle determinazioni dirigenziali sopra richiamate.

Vista la nota prot. 48355/TA1/GLS del 31/03/2023, ns. prot. 3895 del 04/04/2023 (**allegato 1**, punto 3) con la quale Città Metropolitana di Torino non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione dei nuovi piezometri, nel rispetto di alcune indicazioni operative, fatta salva un'eventuale futura integrazione alla rete di monitoraggio proposta, in base alla valutazione delle risultanze dei futuri campionamenti delle acque di falda.

Vista la nota prot. 57152 del 19/06/2023, ns. prot. 6803 del 20/06/2023 (**allegato 2**) con la quale Arpa Piemonte prende atto della non campionabilità dei suddetti piezometri e fornisce indicazioni circa l'ubicazione di quelli di nuova realizzazione, fatta salva un'eventuale futura integrazione alla

rete di monitoraggio.

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole alla proposta di adeguamento della rete piezometrica, con prescrizioni.

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare, con prescrizioni, la variante non sostanziale al progetto operativo di bonifica e di autorizzare gli interventi previsti.

Considerato che gli interventi previsti dalla nuova variante non incidono in maniera significativa sul computo metrico complessivo degli interventi precedentemente approvato.

Ritenuto pertanto di non richiedere ulteriori garanzie finanziarie, in aggiunta a quelle già accettate con le determinazioni dirigenziali n. 115 del 05/08/2019 e n. 45 del 11/01/2021 sopra richiamate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) di approvare quale variante non sostanziale al progetto di bonifica la proposta di adeguamento della rete di monitoraggio delle acque di cui alla nota prot. L23-02-32 del 09/02/2023, ns. prot. 1566 del 14/02/2023 – avente oggetto ‘*Area ex scalo ferroviario Vanchiglia – lotto 1 del PPR Regaldi – codice anagrafe 1654 – interventi di bonifica approvati dalla città di Torino con determinazione dirigenziale n. 334 del 17/12/18 e con determinazione dirigenziale n. 4191 del 13/11/2020 – comunicazione ripresa attività di cantiere*’ redatta e trasmessa da Planeta Studio Associato, per conto di Immobiliare Regio Parco S.r.l., e **di autorizzare** l’esecuzione degli interventi previsti, ovvero la dismissione dei piezometri danneggiati e la realizzazione di due nuovi punti di monitoraggio;

2) di richiedere la trasmissione **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento agli Enti del cronoprogramma aggiornato comprensivo degli interventi autorizzati con il presente atto;

3) di richiedere il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria e contenute nei pareri degli Enti allegati al presente atto:

RELATIVAMENTE ALLA DISMISSIONE DEI TRE PIEZOMETRI DANNEGGIATI

a) dismettere i piezometri danneggiati nel rispetto della specifica normativa di settore, attenendosi ad un protocollo tecnico riconosciuto a livello nazionale o internazionale (a tal proposito si segnalano le *'Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi'* approvate dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 539 del 03/12/2015);

b) trasmettere agli Enti, **entro 30 giorni dal termine dei lavori di dismissione dei piezometri** una relazione di collaudo a firma di un tecnico laureato e abilitato competente in materia, che attesti la rimozione dei punti di monitoraggio secondo le procedure sopra menzionate;

RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI DUE NUOVI PIEZOMETRI

c) verificare in campo la stratigrafia dei terreni attraversati e calibrare le modalità di realizzazione e di completamento dei piezometri sul modello litostratigrafico ed idrogeologico locale del sito (verifica da effettuarsi da parte di un soggetto qualificato, da illustrare in una relazione di fine lavori comprensiva di idoneo materiale fotografico);

d) realizzare i piezometri, per quanto possibile, a carotaggio continuo a rotazione / rotopercolazione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo;

e) realizzare il completamento dei piezometri in analogia con le caratteristiche dei piezometri già realizzati, evitando la comunicazione tra livelli acquiferi differenti;

f) adottare precauzioni tali da evitare che i presidi di monitoraggio possano divenire pericolo di veicolazione di sostanze contaminanti verso il sottosuolo e le acque sotterranee;

g) adottare condotte tali da preservare i piezometri di monitoraggio dal pericolo di danneggiamento;

h) realizzare il piezometro PZ3bis – proposto in sostituzione del PZ3 – in adiacenza al punto danneggiato (e non in posizione intermedia tra il PZ3 ed il PZ4bis) al fine di monitorare l'andamento del parametro manganese e la presenza di idrocarburi;

i) realizzare il piezometro PZ15 – proposto in sostituzione del PZ14 – affinché permetta di controllare la qualità delle acque sotterranee a valle idrogeologico dell'area oggetto di scavo di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso di realizzazione all'interno del Lotto 1;

j) trasmettere agli Enti, **entro 30 giorni dal termine dei lavori di realizzazione dei piezometri**, una relazione di fine lavori contenente le informazioni di cui ai punti precedenti e comunque comprensiva di: materiale fotografico, modalità di esecuzione dei piezometri, schemi stratigrafici e caratteristiche di completamento dei piezometri (profondità, tipologia di completamento, fenestrazione, materiali del piezometro e dei filtri etc.), coordinate geografiche e quotatura delle testa pozzo dei piezometri, cartografia idonea riportante l'ubicazione dei medesimi.

RELATIVAMENTE ALLA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DEI MONITORAGGI

k) valutare se la presenza di manganese registrata in corrispondenza del PZ3 bis sia dovuta ad una sorgente esterna al sito, o vi sia la necessità di effettuare indagini integrative localizzate alla zona del PZ3 – area in cui Arpa ha riscontrato la presenza di basamenti e residui di strutture, anche interrato, in calcestruzzo e mattoni, di cui non si conosce la funzione – nonché del PZ2bis (altro piezometro presso cui sono stati registrati superamenti delle CSC per il parametro manganese);

l) realizzare piezometri integrativi qualora, dalle risultanze dei futuri monitoraggi, se ne ravvisi la necessità;

4) di prendere atto che, fatti salvi i contenuti della sopracitata nota L23-02-32 del 09/02/2023 (ns. prot. 1566 del 14/02/2023) relativi all'adeguamento della rete piezometrica di monitoraggio delle acque, restano validi gli elaborati progettuali approvati con le determinazioni dirigenziali n. 334 del 17/12/2018, n. 3094 del 16/09/2020, n. 4191 del 13/11/2020 e n.171 del 19/01/2023, nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

5) di ricordare che qualora il proponente non dimostri l'assenza di contributo del sito alla contaminazione delle acque sotterranee registrata ai POC dovrà essere presentata una variante al progetto operativo di bonifica che contempli la bonifica della falda;

6) di trasmettere la presente determinazione a Immobiliare Regio Parco S.r.l. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, ASL Città di Torino – SPRESAL, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio, Area Edilizia Privata, Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Area Ambiente, Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali e Studio Associato Planeta;

7) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

9) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. Parere Città Metropolitana_3895_4-04-2023
2. Parere Arpa Piemonte_6803_20-06-2023

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'